



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO
PESCARA

Piazza della Marina, 1 - 65126 Pescara - Tel. 085/694040

email: cppescara@mit.gov.it – PEC: dm.pescara@pec.mit.gov.it sito istituzionale: www.guardiacostiera.it/pescara

ORDINANZA DI "SICUREZZA BALNEARE"
PER IL CIRCONDARIO MARITTIMO DI PESCARA

Il Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Pescara:

- VISTO il R.D. 30 marzo 1942, n.327, recante approvazione del testo definitivo del codice della navigazione e s.m.i.;
- VISTO il D.P.R. 15 febbraio 1952, n.328, recante approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima);
- VISTO l'art. 8, della legge 8 luglio 2003, n. 172;
- VISTO il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, "*Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6, della legge 8 luglio 2003, n. 172*" e s.m.i.;
- VISTO il D.M. 29 luglio 2008, n. 146, recante "*Regolamento di attuazione dell'art. 65, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto*";
- VISTO il decreto legislativo 09 gennaio 2012, n. 4, recante "*Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28, della Legge 4 giugno 2010, n. 96*" e s.m.i.;
- VISTO il dispaccio prot. n.82/033465, in data 26 maggio 2003, del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, recante, tra l'altro, disposizioni di coordinamento in merito alle modalità con le quali deve segnalare la propria presenza un nuotatore che si trovi al di fuori delle acque riservate alla balneazione;
- VISTO il dispaccio prot. n. 02.01.04/31678, in data 30.03.2006, del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto ("*Attività di salvamento con l'impiego di moto d'acqua*");
- VISTO il dispaccio prot. n. 02.01.04/34660, in data 07.04.2006, del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto ("*Disciplina delle attività balneari: linee di indirizzo*");
- VISTO il dispaccio prot. n. 40802, in data 13 maggio 2013, recante linee di indirizzo in merito, tra l'altro, alle modalità con le quali deve segnalare la propria

1530 "NUMERO BLU" PER L'EMERGENZA IN MARE
112 NUMERO UNICO PER LE EMERGENZE

presenza un nuotatore/bagnante che si trovi al di fuori delle acque riservate alla balneazione;

VISTO il dispaccio prot. n.60114, in data 04 luglio 2013, del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

VISTO il dispaccio protocollo 103966, in data 29.08.2016, del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto ("*Sistemi di salvataggio aggiuntivi in mare*");

VISTO il dispaccio prot. n.26676, in data 25 febbraio 2022, del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

VISTE la propria ordinanze n. 40, in data 18 maggio 2023;

VISTI gli esiti della riunione di coordinamento tenutasi presso la sede di questa Capitaneria di porto in data 24 ottobre 2023, con i rappresentanti dei Comuni costieri del Circondario marittimo, al fine di analizzare le criticità emerse nel corso della stagione balneare 2023 e pianificare eventuali azioni correttive e/o migliorative – ciascuno per quanto di competenza - in vista della stagione estiva 2024, il cui condiviso resoconto sommario è stato diffuso con foglio prot. n.25162, in data 02 novembre 2023;

VISTI gli esiti della riunione tenutasi in data 30 gennaio 2024 presso l'Ufficio demanio marittimo della Regione Abruzzo (sommariamente sintetizzati nel resoconto trasmesso con nota n.40484, in data 01.02.2024);

VISTO il foglio prot. n.3129, in data 31 gennaio 2024, della Direzione Marittima di Pescara, esteso per opportuna conoscenza agli Uffici marittimi dipendenti con foglio prot. n.3297, in data 01 febbraio 2024;

CONSIDERATI gli esiti delle riunioni di coordinamento svolte con i rappresentanti dei Comuni costieri del Circondario marittimo di Pescara e con i rappresentanti delle categorie esercenti nel comparto marittimo-balneare rispettivamente nelle date di 20/03/2024 e 15/03/2024;

RITENUTA la propria competenza alla disciplina:

- del servizio di salvamento che, durante la stagione balneare e negli specchi acquei marittimi riservati alla balneazione, deve essere obbligatoriamente assicurato:
 - dai concessionari e/o gestori di strutture balneari insistenti sul pubblico demanio marittimo;
 - dai Comuni costieri relativamente alle spiagge, agli arenili ed ai tratti di costa devoluti alla libera fruizione;
- delle dotazioni di sicurezza nelle postazioni di salvataggio;
- dei limiti di distanza dalla costa entro i quali è vietata la navigazione, la sosta e l'ancoraggio di qualsiasi natante ed unità navale, eccezion fatta per i c.d. "natanti da spiaggia" espressamente individuati dal codice della nautica da diporto;

1530 "NUMERO BLU" PER L'EMERGENZA IN MARE

112 NUMERO UNICO PER LE EMERGENZE

- della profondità degli specchi acquei di sicura balneazione e delle modalità di segnalazione dei relativi limiti a cura dei concessionari/gestori di strutture balneari e dei Comuni per le spiagge devolute alla pubblica fruizione;
- delle dotazioni che devono integrare i “corridoi di lancio/atterraggio” e, più in generale, di quant’altro occorra disciplinare al fine di assicurare, nei limiti delle competenze di legge poste in capo all’Autorità marittima, la sicurezza della balneazione;

VISTO il D.P.R. 9 agosto 1956, n.1250 e s.m.i. recante l’approvazione delle tabelle delle circoscrizioni territoriali marittime, ai sensi dell’articolo 16 del codice della navigazione;

VISTI gli artt. 16, 17 e 30 del codice della navigazione e l’art. 59 del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione;

RAVVISATA pertanto, la necessità di disciplinare, in occasione della stagione balneare 2024, gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti, nonché degli utenti del mare in genere, negli ambiti e per le materie ricadenti nella competenza e nelle attribuzioni poste in capo all’Autorità marittima, in quanto direttamente connessi all’utilizzazione del mare e del demanio marittimo lungo il litorale di giurisdizione ricadente nel territorio dei Comuni di Pescara, Montesilvano e Città Sant’Angelo

VISTI gli artt. 17, 28, 30, 68, 81, 1161, 1174 e 1231 del codice della navigazione e gli artt. 27, 59 e 524 del relativo regolamento di esecuzione – parte marittima;

O R D I N A

Articolo 1

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE SULL’OBBLIGO DI ASSICURARE IL SERVIZIO DI SALVAMENTO DURANTE LA STAGIONE BALNEARE

1.1 PERIODI IN CUI È OBBLIGATORIO ASSICURARE IL SERVIZIO DI SALVAMENTO.

Nei sottototati periodi e negli orari a fianco specificati, salvo diverse, specifiche disposizioni di quest’Autorità marittima dettate da esigenze di natura contingente, chiunque gestisca, a qualunque titolo, strutture destinate/connesse alla balneazione, quali:

- i concessionari e/o gestori di strutture balneari insistenti sul pubblico demanio marittimo;
- coloro i quali sono autorizzati dalle civiche amministrazioni competenti per territorio al noleggio di attrezzature da spiaggia e/o di natanti da spiaggia (iole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò etc.);

ha l’obbligo di predisporre un servizio di assistenza e salvataggio organizzato – nei periodi sotto riportati - secondo le modalità indicate nel successivo articolo 2:

- a) “*maggio 2024*” (ultimi due *week end*):
 - **18 e 19 maggio 2024**: dalle ore 09:30 alle 18:30;
 - **25 e 26 maggio 2024**: dalle ore 09:30 alle 18.30;
- b) **dal 01 giugno 2024 al 15 settembre 2024**: dalle ore 09:00 alle 19:00;

1530 “NUMERO BLU” PER L’EMERGENZA IN MARE
112 NUMERO UNICO PER LE EMERGENZE

c) “settembre 2024” (ultimi due *week end* di settembre):

- **21 e 22 settembre 2024**: dalle ore 09:30 alle 18:30;
- **28 e 29 settembre 2024**: dalle ore 09:30 alle 18:30;

1.2 Fermi restando i periodi e gli obblighi di cui al precedente comma 1.1, nel caso in cui le strutture ivi indicate, laddove autorizzate sotto il profilo demaniale marittimo, urbanistico-edilizio, paesaggistico e commerciale all’occupazione dell’arenile e/o all’esercizio di attività turistico-ricettive in forza dei titoli amministrativi rilasciati dalle Amministrazioni/Enti competenti, intendano aprire al pubblico per fini elioterapici in periodi non ricompresi tra quelli in cui è fatto comunque obbligo di assicurare il servizio di salvamento, i relativi responsabili sono tenuti a:

1.2 (I) issare una bandiera rossa ben visibile a giro d’orizzonte, posizionata su un’asta alta almeno 4 (quattro) metri;

1.2 (II) esporre almeno 3 (tre) cartelli aventi dimensioni di almeno cm. 80 X 80, con caratteri di dimensioni leggibili, posti in posizione ben visibile all’utenza, recanti la seguente dicitura: “ATTENZIONE, BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVAMENTO – STRUTTURA APERTA AI SOLI FINI ELIOTERAPICI”; uno dei cartelli deve essere obbligatoriamente posizionato in modo da tale da essere ben visibile agli avventori all’ingresso della struttura.

1.2 (III) astenersi dal noleggio di unità e/o piccoli natanti da diporto del tipo di cui all’articolo 4.4.

I cartelli di cui al comma 1.2 (II), sulla cui presenza e idoneità il concessionario / gestore / operatore economico è tenuto a vigilare, devono essere realizzati in materiale resistente alle intemperie, redatti in almeno tre lingue, oltre l’italiano, (inglese, tedesca, francese). Detti cartelli inoltre dovranno essere redatti nelle lingue maggiormente conosciute dai fruitori della spiagge e/o della struttura balneare.

Nel caso di rimozione/deterioramento della cartellonistica, i concessionari/gestori/operatori economici tenuti al loro posizionamento dovranno attivarsi per l’immediato ripristino degli stessi.

Articolo 2

SERVIZIO DI SALVAMENTO

2.1 La fascia di demanio marittimo immediatamente prospiciente la battigia è strumentale all’attività di salvataggio e pertanto le legittime forme di utilizzazione non devono recare limitazioni o impedimento allo svolgimento del predetto servizio.

2.2 I soggetti di cui al precedente articolo 1 devono attivare, organizzare e garantire, ciascuno per l’area di propria competenza, un servizio di assistenza e salvataggio, con **almeno 1 (uno) assistente bagnanti abilitato** dalle Federazioni/Enti riconosciute dagli Organismi competenti e relativa postazione di salvataggio allestita secondo le prescrizioni di cui al successivo comma 2.9.

2.3 Il servizio deve essere svolto con almeno un assistente bagnanti **ogni 150 (centocinquanta) metri di fronte mare o frazione**.

2.4 Il servizio di salvataggio può essere assicurato anche **in forma collettiva/associata** mediante elaborazione di un **piano organico**, tra i concessionari degli stabilimenti balneari

1530 “NUMERO BLU” PER L’EMERGENZA IN MARE
112 NUMERO UNICO PER LE EMERGENZE

e/o spiagge libere contigue (per la responsabilità dell'organizzazione del servizio di salvamento lungo gli arenili liberi all'uso pubblico come previsto dal successivo art. 8).

In caso di servizio di salvataggio organizzato in forma associata, attuabile anche mediante la prestazione di servizi da parte di associazioni, consorzi, cooperative e società (ferme restando le responsabilità giuridiche derivanti dall'applicazione della presente ordinanza nei confronti dei soggetti destinatari del precetto, indicati al precedente articolo 1), dovrà essere comunque garantita la presenza di **almeno** un assistente abilitato **ogni 150 metri** consecutivi di fronte mare o frazione.

Il piano organico del servizio di salvamento in forma associata, relativo alle aggregazioni di arenili, deve riportare le spiagge in concessione e/o libere contigue oggetto del servizio condiviso, l'ubicazione della postazione di salvataggio, le caratteristiche delle unità addette al salvataggio e la loro dislocazione.

Il piano organico, pena la sua inefficacia, deve essere completo almeno di tutte le predette indicazioni, accompagnato da idonea planimetria esplicativa ed essere sottoscritto dai soggetti che vi aderiscono, oltre che dal legale rappresentante dell'eventuale associazione, consorzio, cooperativa o società che presta il servizio e deve essere trasmesso alla Capitaneria di porto di Pescara entro e non oltre il giorno il 15 maggio.

2.5 Qualora particolari conformazioni dell'arenile o della costa, anche per la presenza di pennelli lapidei, che impediscano la visibilità di tutto lo specchio acqueo antistante il fronte mare della concessione, il numero degli assistenti abilitati al salvataggio dovrà essere incrementato, anche in forma associata con gli stabilimenti limitrofi, sulla scorta di una mirata analisi del rischio e valutazione dello stato dei luoghi da parte dei soggetti su cui, ai sensi della presente ordinanza, grava l'obbligo di assicurare il servizio di salvamento.

2.6 I soggetti di cui all'articolo 1, al di fuori della fascia oraria in cui è attivato il servizio di salvataggio, dovranno issare una bandiera di colore rosso ben visibile a giro d'orizzonte posizionata su un'asta alta almeno 4 metri ed esporre specifica cartellonistica rispondente ai requisiti di cui all'articolo 1.2 (II), riportante la dicitura:

**“ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA
DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO”.**

2.7 Non è ammessa, nei periodi e negli orari indicati al precedente articolo 1, alcuna soluzione di continuità nell'assicurazione del servizio di salvamento, né alcuna deroga/limitazione alla prestazione dello stesso nei modi descritti all'interno del presente articolo.

2.8 Ciascuna postazione di salvataggio deve essere collocata in modo da consentire la più ampia visuale possibile e, comunque, in posizione mediana rispetto alla zona da controllare, assegnata al singolo assistente bagnanti.

2.9 La **postazione di salvataggio** deve essere equipaggiata con le seguenti **dotazioni**:

- a. binocolo;
- b. un paio di pinne (del numero/taglia e/o tipologia idonea per poter essere efficacemente impiegato da ciascuno degli assistenti bagnanti che ivi presta servizio);
- c. maschera e *snorkel*;
- d. galleggiante di soccorso tipo “*rescue can*” (c.d. *baywatch*), “*rescue tube*” o similari;

1530 “NUMERO BLU” PER L'EMERGENZA IN MARE
112 NUMERO UNICO PER LE EMERGENZE

- e. casco di sicurezza (tipo *rafting*), solo in caso di intervento presso i litorali rocciosi e nei pressi delle scogliere frangiflutti e dei pennelli;
- f. giubbotto di salvataggio tipo *lifejacket*;
- g. **natante di colore rosso o arancione** idoneo a disimpegnare il servizio di salvataggio recante, su ambo i lati, ben visibile, la scritta, di colore bianco "SALVATAGGIO"; il natante deve essere posizionato nei pressi della battigia ed equipaggiato di scalmi, remi, un salvagente anulare munito di sagola galleggiante lunga almeno 25 metri, un mezzo marinaio o gaffa e di un ancorotto o ancora galleggiante collegato allo stesso con almeno 10 metri di sagola; tale unità **non deve essere - in alcun caso - destinata ad altri usi**;
- h. 200 (duecento) metri di cavo di salvataggio di tipo galleggiante da collegare, all'esigenza, alle dotazioni di salvataggio (cintura o bretelle o galleggiante di soccorso tipo "*rescue can*" - c.d. *baywatch* - pattino) e montato su rullo fissato saldamente al terreno.

2.10 È data facoltà al soggetto tenuto ad allestire la postazione di salvataggio di utilizzare una moto d'acqua quale integrazione al mezzo nautico di cui al precedente comma 2.9, lettera g) con obbligo di darne preventiva comunicazione alla Capitaneria di porto di Pescara. In tal caso dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

- a. la moto d'acqua deve essere destinata al salvataggio in maniera esclusiva;
- b. la moto d'acqua dovrà obbligatoriamente essere un mezzo omologato a tre posti, recante, ben visibile, la scritta "SALVATAGGIO" su ambo i lati;
- c. il conduttore della moto d'acqua dovrà essere titolare di patente nautica e abilitazione al salvataggio in corso di validità;
- d. presenza a bordo, in aggiunta al conduttore, di altra persona abilitata al salvataggio;
- e. la moto d'acqua deve essere provvista di idonea barella assicurata tramite sganci rapidi, dotata di maniglioni laterali, omologata da un ente tecnico in ordine alle capacità di galleggiamento e certificata in ordine all'idoneità al recupero/trasporto;
- f. la moto d'acqua, deve essere mantenuta dal concessionario balneare/Comune in perfetta efficienza, pronta per il servizio di salvataggio cui è destinata e posizionata in prossimità della battigia unitamente al natante di salvataggio di cui al precedente comma 2.9, lettera g);
- g. il conduttore e l'addetto al salvataggio, a bordo della moto d'acqua, devono indossare obbligatoriamente casco protettivo e giubbotto di salvataggio di tipo omologato.

2.11 Sempre al fine di garantire la massima efficacia possibile del servizio di salvataggio, è data facoltà, in aggiunta e non in alternativa al mezzo obbligatorio di cui al precedente comma 2.9, lettera g), di utilizzare, nell'espletamento del servizio, una tavola da "*stand up paddle*" *rescue*:

- a. munita di adeguata certificazione/omologazione per il salvataggio;
- b. utilizzata da assistente bagnanti in possesso di specifica abilitazione per l'impiego;
- c. posizionata nelle adiacenze della postazione di salvataggio.

2.12 In presenza di mezzi di salvataggio aggiuntivi, la valutazione sulla scelta di quello da impiegare più proficuamente ai fini del salvataggio in mare è rimessa al prudente

1530 "NUMERO BLU" PER L'EMERGENZA IN MARE

112 NUMERO UNICO PER LE EMERGENZE

apprezzamento dell'assistente bagnanti, in funzione della situazione contingente (condizioni meteomarine, numero delle persone in pericolo, distanza della/e persona/e in pericolo, presenza di altri bagnanti, morfologia della costa, presenza di bassi fondali o ostacoli in acqua, ecc.).

2.13 Al fine di garantire la più ampia visuale possibile, è fatto obbligo ai soggetti tenuti ad assicurare il servizio di salvamento di ubicare la **postazione di salvataggio su idonea, sicura e stabile piattaforma di osservazione consistente in una torretta il cui piano di calpestio dovrà essere di altezza non inferiore a 1,5 m. dal suolo.**

Le predette piattaforme non sono obbligatorie nei tratti di litorale ove, a causa della loro conformazione orografica, sia assicurata naturalmente un'adeguata sopraelevazione della postazione di salvataggio rispetto al livello medio del mare, comunque non inferiore a 1,5 m. e tale da garantire la più ampia visuale possibile sull'intero fronte mare dei 150 metri o frazione di essi.

2.14 I soggetti di cui all'articolo 1 sono responsabili dell'esistenza, dell'efficienza tecnico-nautica e dell'integrità strutturale di tutte le dotazioni previste dal presente articolo e sono tenuti a porre in essere ogni necessario accorgimento organizzativo al fine di mantenere sempre disponibili ed efficienti i mezzi ed i dispositivi in parola.

Articolo 3

SERVIZIO DI SALVAMENTO – DISPOSIZIONI PER GLI ASSISTENTI BAGNANTI

3.1 Ogni **assistente bagnanti** ha l'obbligo di:

- a. sorvegliare l'area di propria competenza, stazionando presso la postazione di salvataggio assegnata, lungo la battigia oppure sull'unità riservata al servizio di salvataggio;
- b. mantenere al seguito il brevetto in corso di validità che lo abilita al servizio e la documentazione da cui si evinca il superamento della prevista visita medica periodica, da esibire a richiesta degli organi di controllo;
- c. indossare una **maglietta/canotta di colore rosso** recante la scritta, di colore bianco, "**SALVATAGGIO**";
- d. essere munito di fischietto;
- e. conoscere l'esatta ubicazione del materiale di primo soccorso conservato presso le strutture balneari/spiagge libere di competenza;
- f. issare, a seconda dei casi, la bandiera bianca o rossa di cui al precedente articolo 1.2 (l);
- g. utilizzare apparecchiature elettroniche (radio VHF ovvero *smartphone*, o similari) esclusivamente per effettuare comunicazioni di emergenza o relative alla diffusione di avvisi di particolare rilievo, ovvero inerenti l'organizzazione del servizio con i concessionari/Comuni/gestori/società fornitrici di servizi di salvataggio collettivo; se utilizzate con l'ausilio di auricolari, le apparecchiature elettroniche in parola dovranno essere posizionati su un solo orecchio al fine di poter sentire eventuali richieste di soccorso;
- h. approntare, prima dell'orario di inizio del servizio di salvamento e di apertura al pubblico per la balneazione, la postazione di salvataggio, verificando l'esatta

1530 "NUMERO BLU" PER L'EMERGENZA IN MARE
112 NUMERO UNICO PER LE EMERGENZE

consistenza di tutte le dotazioni di cui all'articolo 2, con particolare attenzione all'unità destinata al salvataggio, verificandone la perfetta integrità strutturale e la galleggiabilità, riportando al proprio datore di lavoro/committente il servizio eventuali anomalie e/o carenze.

3.2 Fermi restando i discendenti provvedimenti sanzionatori, gli assistenti bagnanti che violano le disposizioni di cui al presente articolo sono segnalati, a seconda dei casi, alla Federazione/Ente che ha rilasciato il brevetto per le valutazioni di competenza in ordine al mantenimento dello stesso.

3.3. È obbligo di ogni concessionario vigilare sull'esatto adempimento delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli assistenti bagnanti.

3.4 È fatto assoluto divieto di impegnare l'assistente bagnanti in servizio, quand'anche temporaneamente, per attività non connesse al servizio di assistenza e salvataggio. Di tale inosservanza sono ritenuti responsabili i concessionari/gestori degli stabilimenti balneari, i titolari delle strutture di cui all'articolo 1 che si avvalgono in maniera impropria dell'opera degli assistenti bagnanti.

3.5 Analogamente a quanto disposto per il mare, nelle aree demaniali marittime ovvero presso stabilimenti balneari ove insistono **piscine**, fermo restando il rispetto della specifica normativa per dette installazioni, deve essere presente almeno 1 assistente bagnanti - dedicato alla piscina in modo esclusivo - munito di specifica abilitazione.

3.6 Il servizio deve essere disimpegnato da 2 assistenti bagnanti per vasche con specchio d'acqua superiore a 400 mq.

3.7 La chiusura delle piscine dovrà essere segnalata con apposita cartellonistica e dovranno essere adottate idonee misure atte ad impedire, secondo le disposizioni di sicurezza vigenti in materia, l'accesso non autorizzato/accidentale all'impianto da parte dell'utenza ovvero di personale non addetto alla manutenzione dello stesso.

Articolo 4

ZONE DI MARE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE – ACQUE SICURE

4.1 Durante la stagione balneare, e comunque nel periodo compreso tra il **1 maggio ed il 15 ottobre** le zone di mare antistanti il litorale del Circondario marittimo di Pescara riservate alla balneazione sono, ricomprese entro la fascia di:

- **300 (trecento) metri dalla battigia, in presenza di spiagge;**

4.2 Il nuotatore/bagnante che si trova al di fuori delle acque riservate alla balneazione, fermi restando i divieti generali imposti dalla presente ordinanza e/o da altri specifici provvedimenti ordinatori dell'Autorità marittima e/o delle Civiche amministrazioni per motivi sanitari e/o di sicurezza, deve segnalare la propria presenza in mare utilizzando il segnalamento previsto per l'attività subacquea ai sensi dell'art.130 del D.P.R. 2 ottobre 1968, n.1639 (pallone galleggiante di colore rosso recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, con sagola lunga non più di 3 metri) o – in subordine - indossare una calotta di colore nettamente contrastante con l'ambiente marino, al fine di rendersi maggiormente visibile.

4.3 I soggetti che gestiscono le strutture balneari di cui al precedente articolo 1, prima dell'apertura al pubblico e per tutta la durata della stagione balneare, e comunque, almeno, nel periodo di cui al comma 4.1 devono:

1530 "NUMERO BLU" PER L'EMERGENZA IN MARE
112 NUMERO UNICO PER LE EMERGENZE

4.3 (I) segnalare il limite entro il quale possono effettuare la balneazione in condizioni di maggior sicurezza i non esperti al nuoto; il limite di tali acque sicure (1 metro circa di profondità) deve essere segnalato mediante apposizione di cartelli monitori, collocati in corrispondenza della batimetrica di 1 metro, ogni 50 metri di fronte mare o frazione e almeno uno in ogni concessione, rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 1, comma 1.2, e riportanti la dicitura:

“ATTENZIONE LIMITE ACQUE SICURE, METRI 1 (uno) DI PROFONDITA”

è data facoltà di segnalare il limite delle acque sicure, anziché che con la cartellonistica monitoria sopra descritta, anche mediante il posizionamento di gavitelli di colore bianco, collocati ad una distanza non inferiore a 5 (cinque) metri l'uno dall'altro su tutto il fronte mare di pertinenza; in tal caso andrà comunque apposto un cartello a terra, prima della battigia, riportante il significato dei gavitelli (“limite acque sicure segnalato con gavitelli di colore bianco”);

resta nella responsabilità di ciascun concessionario/gestore di strutture balneari la valutazione sull'opportunità di segnalare il limite delle acque sicure utilizzando esclusivamente la cartellonistica, ovvero, in alternativa, limitatamente ai casi in cui il repentino dislivello del fondale non renda praticabile l'apposizione dei citati cartelli, mediante il solo posizionamento dei suddetti gavitelli di colore bianco;

resta inteso che i cartelli ed i gavitelli in parola devono essere rimossi al termine della stagione balneare;

4.3 (II) delimitare gli specchi acquei prospicienti i 300 metri dalla linea di battigia mediante il posizionamento di **gavitelli di colore rosso o arancione**, saldamente ancorati al fondale, emergenti non meno di centimetri 30 dal livello dell'acqua e posti ad una distanza non superiore a metri 50 l'uno dall'altro, parallelamente alla linea di costa; I predetti gavitelli devono essere almeno due per ciascuno stabilimento balneare che abbia un fronte mare inferiore a 50 mt. Devono inoltre essere contrassegnati dalla numerazione attribuita dal Comune territorialmente competente alla struttura balneare a cui si riferiscono.

4.3 (III) provvedere tempestivamente, in caso di spostamento dei gavitelli/cartelli di cui ai precedenti commi 4.3 (I) e 4.3 (II), per effetto di mareggiate o per qualsiasi altra causa, a ricollocare gli stessi e i relativi corpi morti nella posizione prevista dalla presente ordinanza, ripristinando i gavitelli/corpi morti comunque non oltre il primo giorno successivo al ristabilirsi di condizioni meteomarine corrispondenti al mare calmo;

4.3 (IV) rimuovere definitivamente i gavitelli e relativi corpi morti al termine della stagione balneare.

4.4 Fatto salvo l'utilizzo degli appositi corridoi di lancio per raggiungere la costa, nelle zone di mare riservate alla balneazione è vietato l'ancoraggio ed il transito di qualsiasi unità, indipendentemente dalla propulsione (a motore – anche elettrico -, a vela o a remi), con l'esclusione – per il solo transito - dei natanti di cui all'art.27, comma 3, lettera c) del d.lgs 18 luglio 2005, n.171 e s.m.i., del tipo jole, pattini, sandolini, pedalò, mosconi e simili, non provvisti di motore.

4.5 È altresì vietato l'ormeggio ai gavitelli di segnalazione sopra indicati di qualsiasi unità, anche dei natanti “da spiaggia” di cui al precedente comma 4.4.

1530 "NUMERO BLU" PER L'EMERGENZA IN MARE
112 NUMERO UNICO PER LE EMERGENZE

4.6 **SEGNALAZIONE DELLA PRESENZA DI FONTI DI PERICOLO PER LA BALNEAZIONE.** Le fonti di pericolo di vario genere presenti sulla battigia e sui fondali, quali, ad esempio, buche, fango, dislivelli improvvisi, ostacoli sommersi ecc., per i quali non si possa provvedere all'immediata rimozione, dovranno essere immediatamente segnalati in maniera chiara ed inequivocabile e senza arrecare ulteriore pericolo ai bagnanti, utilizzando allo scopo cartelli monitori e/o gavitelli e/o nastro di colore bianco/rosso, nonché ogni altro mezzo a disposizione. I predetti pericoli qualora immediatamente rimuovibili dovranno essere - senza ritardo - rimossi ed eventualmente smaltiti.

Gli obblighi di cui sopra gravano sui concessionari/gestori di strutture balneari, anche rispetto agli specchi acquei prospicienti gli arenili da quelli gestiti, e, per quanto praticabile, dai Comuni costieri rispetto agli arenili devoluti alla pubblica fruizione ed ai prospicienti specchi acquei. Resta in ogni caso in capo al Comune territorialmente competente – anche nelle aree antistanti gli arenili in concessione - l'emanazione dei pertinenti provvedimenti di interdizione della balneazione per presenza di pericoli in acqua diversi da quelli contemplati al successivo articolo 5, nonché l'intimazione ai responsabili dell'immediata rimozione del pericolo, nell'intera fascia destinata alla balneazione.

Articolo 5

ZONE DI MARE OVE LA BALNEAZIONE È VIETATA PER MOTIVI DI SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE O A CAUSA DELLA PRESENZA DI INFRASTRUTTURE MARITTIME E PORTUALI

È sempre vietata la balneazione:

- a) nei porti, negli approdi e presso i punti di ormeggio;
- b) nel raggio di 200 (duecento) metri dall'imboccatura dei porti e dalle opere foranee portuali; qualora vi siano spiagge frequentate da bagnanti (arenili liberi all'uso pubblico ovvero assentiti in concessione per il posizionamento di strutture balneari) ubicate ad una distanza inferiore ai 200 (duecento) metri dalle citate infrastrutture portuali, fermo restando il divieto di balneazione negli specchi acquei impegnati dalle rotte di ingresso/uscita nei/dai porti ed approdi (dall'imboccatura portuale verso "il largo"), la balneazione è comunque vietata nel raggio di 5 (cinque) metri dalle opere foranee, fermo restando il divieto di transitare, impegnare e sostare sulle predette opere foranee;
- c) fuori dai porti, in prossimità delle zone di mare in cui vi siano lavori marittimi in corso, ove non diversamente previsto da specifici provvedimenti amministrativi, e in prossimità di pontili o passerelle regolarmente utilizzate per l'attracco delle navi/imbarcazioni per un raggio di 200 metri;
- d) a meno di 500 metri dalle navi alla fonda;
- e) in luoghi dove sfociano fiumi, canali e torrenti; nel caso di fiumi o canali navigabili il divieto è esteso allo specchio acqueo ricompreso nei 50 metri dai lati esterni della foce, salvo diversi limiti contenuti in specifiche ordinanze emanate da parte degli Enti locali;

1530 "NUMERO BLU" PER L'EMERGENZA IN MARE
112 NUMERO UNICO PER LE EMERGENZE

- f) ad una distanza non inferiore a 3 metri dalle opere di difesa della costa (quali pennelli, scogliere frangiflutti, ecc.)
- g) all'interno dei corridoi di lancio delle unità da diporto opportunamente segnalati ai sensi del successivo articolo 9;
- h) nelle zone dichiarate non balneabili dalle competenti autorità nonché in quelle in cui il divieto di balneazione è comunque disposto, anche temporaneamente, con apposito provvedimento;
- i) nelle zone di mare interdette con apposite ordinanze dell'autorità competente emanate per necessità contingenti.

Articolo 6

DISCIPLINA DELLA PESCA LUNGO GLI ARENILI

6.1 Durante la stagione balneare, e comunque nel periodo compreso tra il **1 maggio 15 ottobre** dall'alba al tramonto, nella fascia di mare di metri 300 dalle spiagge è vietato l'esercizio di qualsiasi tipo di pesca, da intendersi comprensiva anche della pesca sportiva e ricreativa effettuata con qualsiasi attrezzo.

Resta salva la facoltà del Comune di limitare talune attività di pesca praticate sugli arenili anche al di fuori dell'orario di balneazione in relazione ad esigenze legate alla fruizione turistica del litorale.

Resta altresì salva la possibilità di autorizzare in deroga, da parte degli enti competenti (Regione, Comune, AdSP, ecc..) lo svolgimento di specifiche manifestazioni di pesca in determinate aree non direttamente coinvolte dall'attività di balneazione (es. ambiti portuali); in tal caso il provvedimento di disciplina della manifestazione dovrà interdire tassativamente per l'intera durata della stessa qualsiasi altra attività incompatibile.

6.2 La pesca subacquea è vietata nelle acque antistanti le spiagge, fino ad una distanza di 500 metri dalla riva; è altresì, vietato attraversare la predetta zona di mare con arma subacquea carica.

6.3 I conduttori di tutte le unità, in presenza di boe/dispositivi di segnalazione di subacquei in immersione, devono mantenersi ad una distanza di almeno 100 metri dalla verticale del segnale in parola.

Articolo 7

DOTAZIONI DI SICUREZZA BALNEARE DI OGNI SINGOLO STABILIMENTO

7.1 Presso ogni stabilimento balneare devono essere presenti:

7.1 (l) **salvagenti anulari**: almeno due, di tipo conforme alla vigente normativa sulla navigazione da diporto, muniti di sagola galleggiante, lunga almeno 25 metri, e sistemati, quando fattibile, su paletti alti mt. 1,50 **sui quali eventualmente poter affiggere avvisi/numeri telefonici di pubblica utilità connessi alla balneazione**, da collocarsi in prossimità degli estremi della concessione balneare; in aggiunta ai salvagenti anulari, è data facoltà di dotarsi di **galleggianti di soccorso** tipo "rescue can" (*baywatch*) provvisti di sagola di lunghezza non inferiore ai 3 metri;

1530 "NUMERO BLU" PER L'EMERGENZA IN MARE
112 NUMERO UNICO PER LE EMERGENZE

7.1 (II) **asta** da posizionarsi in modo ben visibile, ad un'altezza di almeno 4 metri e, preferibilmente, in prossimità della postazione di salvataggio, sulla quale dovranno essere tempestivamente issate le bandiere rosse e/o bianca, a cura dell'assistente bagnante e sotto la responsabilità del concessionario;

7.1 (III) **bandiera rossa, almeno una**, da utilizzare:

- a. in caso di temporanea, eccezionale sospensione del servizio di salvataggio;
- b. in caso di balneazione pericolosa (avverse condizioni meteorologiche, avvistamento di squali, segnalazione di ordigni o situazioni di pericolo o rischio per la balneazione in genere); nei suddetti casi l'avviso di balneazione pericolosa dovrà essere ripetuto più volte, ad intervalli di tempo regolari, anche a mezzo apparecchiature di diffusione sonora;
- c. in caso di apertura dello stabilimento ai soli fini elioterapici, nei periodi consentiti in linea con le previsioni dell'articolo 1 della presente ordinanza;
- d. in caso di non conformità sanitaria delle acque di balneazione, così come certificato e ordinato dalle competenti autorità;

7.1 (IV) **bandiera bianca, almeno una**, da utilizzare in presenza di servizio di salvataggio attivo e condizioni meteo – marine buone;

7.1 (V) **un megafono e/o un impianto di diffusione sonora**, per la divulgazione di avvisi di sicurezza ed in generale di pubblico interesse a favore dell'utenza balneare;

7.2 Ogni concessionario/gestore di stabilimento balneare è tenuto a:

7.2 (I) vigilare affinché venga lasciata libera da ostacoli e attrezzature di qualsiasi genere (lettini, ombrelloni, pedalò, natanti, ecc...) la fascia di 5 metri dalla battigia e affinché, nelle immediate vicinanze della postazione di salvataggio o nello specchio acqueo antistante, non vengano posizionate attrezzature o quant'altro possa impedire, ostacolare o ritardare eventuali interventi di soccorso in mare;

7.2 (II) segnalare tempestivamente alla Capitaneria di porto eventuali incidenti e/o eventi straordinari in corso o conclusi attinenti la sicurezza della balneazione; entro 24 ore dall'evento deve far pervenire, via e-mail o a mano, alla Capitaneria di porto di Pescara la "scheda di rilevazione incidenti" (allegato n. 1), curandone la compilazione in ogni sua parte.

Articolo 8

SPIAGGE LIBERE ALL'USO PUBBLICO

8.1 Nelle spiagge destinate alla libera fruizione il servizio di salvataggio, almeno nei periodi e nelle fasce orarie di cui al precedente articolo 1, è garantito dai Comuni rivieraschi con le modalità previste agli articoli 2 e 3 della presente ordinanza.

8.2 Nei tratti di litorale in cui i suddetti Comuni siano impossibilitati a garantire il servizio di salvataggio, anche in esito ad una specifica analisi del rischio che tenga conto della effettiva fruizione turistico – balneare del litorale, degli usi locali, delle condimeteo attese e dei flussi turistici, deve essere posizionata, a cura della stessa Civica amministrazione, in maniera visibile sia sulla/e vie di accesso alla spiaggia che lungo lo sviluppo della spiaggia stessa e nei pressi della battigia, nel numero e con la frequenza ritenuti idonei da ciascun Comune rivierasco nell'ambito della predetta valutazione del rischio, apposita cartellonistica

1530 "NUMERO BLU" PER L'EMERGENZA IN MARE
112 NUMERO UNICO PER LE EMERGENZE

monitoria, conforme alle prescrizioni di cui al precedente articolo 1, comma 1.2 (II), recante la seguente dicitura:

**“ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA
PER MANCANZA DI SERVIZIO DI SALVATAGGIO”**

8.3 Ai Comuni, per le spiagge libere e gli specchi acquei antistanti, è fatto altresì obbligo di:

- a. verificare e garantire l'effettiva esistenza/permanenza, nelle aree di rispettiva competenza, dei segnali e cartelli monitori di cui alla presente ordinanza, procedendo al loro immediato ripristino, qualora rimossi, danneggiati, manomessi o comunque resi illeggibili.
- b. segnalare il limite della zona di mare riservata alla balneazione ex articolo 4, comma 4.1, mediante il posizionamento di gavitelli di colore rosso o arancione secondo le modalità stabilite allo stesso articolo 4 della presente ordinanza;
- c. segnalare il limite “acque sicure” con le modalità previste dall'articolo 4, comma 4.3 (I), nonché, sulla scorta di una valutazione/verifica dei fondali antistanti le aree di rispettiva competenza, valutare l'opportunità di segnalare il limite delle “acque sicure” unicamente a mezzo cartelli monitori ovvero, in aggiunta, con gavitelli bianchi; i predetti cartelli e segnali dovranno essere obbligatoriamente rimossi al termine della stagione balneare;
- d. rendere noto all'utenza balneare, in caso di mancato posizionamento dei gavitelli indicanti le zone di mare riservate alla balneazione ed il limite acque sicure, la mancanza dei predetti apprestamenti di sicurezza mediante specifica cartellonistica – avente le caratteristiche di cui al precedente articolo 1 - da apporre in modo visibile nei pressi della battigia, nel numero e con la frequenza ritenuti idonei da ciascun Comune rivierasco all'esito della predetta valutazione del rischio, recante la seguente dicitura:

**“ATTENZIONE: BALNEAZIONE NON SICURA
LIMITE ACQUE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE NON SEGNALATO
LIMITE ACQUE SICURE NON SEGNALATO”**

- e. segnalare le eventuali fonti di pericolo, di cui all'articolo 4.6, mediante l'utilizzo di cartelli monitori e/o gavitelli e/o nastro di colore bianco/rosso nonché di ogni altro mezzo a disposizione, provvedendo inoltre alla rimozione, laddove possibile della fonte di pericolo;
- f. custodire, laddove i Comuni rivieraschi abbiano attivato nelle spiagge libere il servizio di salvataggio, il materiale e le dotazioni di cui all'articolo 2 della presente e renderli disponibili - per l'immediato utilizzo - presso la postazione dell'assistente bagnanti.

8.4 Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applicano, ove compatibili, le disposizioni stabilite per i concessionari/gestori di strutture balneari contenute nella presente ordinanza.

Articolo 9

CORRIDOI DI LANCIO

9.1 Nelle acque destinate alla balneazione le unità a motore, a vela o a vela con motore ausiliario e quelle a remi possono atterrare o partire **utilizzando esclusivamente gli appositi corridoi di lancio** e, in ogni caso, dovranno essere condotte in modo da avere la più ampia visuale nel senso dell'avanzamento.

1530 “NUMERO BLU” PER L'EMERGENZA IN MARE
112 NUMERO UNICO PER LE EMERGENZE

9.2 I concessionari di strutture balneari, che intendano installare, nella fascia di mare antistante la concessione, un corridoio di lancio, devono ottenere la necessaria concessione/autorizzazione da parte del Comune competente per territorio.

9.3 I corridoi di lancio, fermo restando il previo ottenimento del necessario atto amministrativo abilitativo da parte dei Comuni rivieraschi, devono possedere le seguenti **caratteristiche**:

- a) profondità: non inferiore a 300 metri, fatta eccezione per quelli destinati ad essere impegnati dai *kitesurf* che devono avere una profondità (verso il largo) non inferiore a 500 metri;
- b) larghezza in corrispondenza della battigia: da 10 a 15 metri (30 metri di larghezza in corrispondenza della battigia per quelli fruibili dai *kitesurf*);
- c) larghezza a 300 metri di distanza dalla battigia: da 15 a 20 metri (per quelli fruibili dai *kitesurf* in corrispondenza dei 250 metri di profondità la larghezza deve essere di metri 80 e mantenersi tale sino alla profondità di 500 metri dalla battigia);
- d) essere delimitati con gavitelli di colore giallo o arancione, collegati tra loro con sagola tarozzata galleggiante, distanziati ad intervalli non superiori a 20 metri nei primi 100 metri di profondità dalla linea di costa e, successivamente, ad intervalli non superiori a 50 metri, ed ai quali è vietato ormeggiarsi;
- e) individuazione dell'imboccatura a mare mediante posizionamento di bandiere bianche sui gavitelli più esterni di delimitazione;
- f) ubicazione idonea in modo che le manovre di partenza/atterraggio non pregiudichino l'attività di balneazione;
- g) essere segnalati "a terra", in prossimità dell'imboccatura, mediante appositi cartelli posizionati in maniera tale da essere visibili ai bagnanti e rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 1, comma 1.2 (II), recanti la dicitura:

"DIVIETO DI BALNEAZIONE - RISERVATO AL TRANSITO DEI NATANTI"

9.4 All'interno dei corridoi di lancio:

- a. è vietata la balneazione, la sosta, l'ormeggio e l'ancoraggio di qualsiasi unità, fatta eccezione per quelle destinate al salvataggio.
- b. le unità a vela, ivi comprese le tavole a vela, devono percorrere i corridoi con la massima prudenza;
- c. le unità a motore, quando impossibilitate a transitare con motore spento o sollevato, devono attraversare il corridoio a lentissimo moto, in dislocamento e comunque ad una velocità non superiore a 3 (tre) nodi, rimanendo all'interno degli stessi, prestando sempre e comunque la massima cautela e predisponendo anche un servizio di "vedetta", a prua, al fine di individuare l'eventuale presenza di ingombri e/o bagnanti accidentalmente presenti all'interno del corridoio;
- d. le moto d'acqua devono attraversare i corridoi di lancio in dislocamento e comunque ad una velocità tale da evitare che il tubo di scarico, nella spinta propulsiva, fuoriesca dall'acqua.

1530 "NUMERO BLU" PER L'EMERGENZA IN MARE
112 NUMERO UNICO PER LE EMERGENZE

**DISPOSIZIONI SPECIALI DI SICUREZZA DELLA BALNEAZIONE
PER LE AREE DI ALAGGIO/VARO AUTORIZZATE DAI COMUNI**

10.1. Nelle zone di alaggio per le unità della piccola pesca e/o del diporto individuate nei piani demaniali marittimi comunali e disciplinate dai Comuni costieri previo rilascio dei relativi atti amministrativi abilitativi (concessioni e/o autorizzazioni e/o ordinanze), in considerazione della loro fruizione libera all'uso pubblico e/o assentita a soggetti individuati ed all'uopo autorizzati, ai fini della sicurezza della balneazione e dell'incolumità dei fruitori degli arenili ove insistono le aree di alaggio/varo in questione, il Comune rivierasco, nel rilasciare l'atto amministrativo di competenza, deve assicurarsi della predisposizione e/o impartire ai soggetti autorizzati ad accedere e fruire delle strutture d'alaggio e varo le seguenti precauzioni:

10.1 (I) delimitazione – in maniera permanente, per tutto l'anno solare - dei lati dello specchio acqueo destinato alle operazioni di alaggio e varo ove, eventualmente, venga anche autorizzato il posizionamento/mantenimento di strutture fisse (catenarie, cavi etc.) destinate alle predette operazioni, tramite gavitelli posti ad idonea distanza (almeno 20 mt), collegati da sagole tarozzate, posizionando a terra (tramite cartellonistica monitoria) ed a mare (tramite bandierine visibili che sormontino i gavitelli più esterni) idonei dispositivi atti a segnalare visivamente il tratto di mare che, con i citati provvedimenti comunali, è stato interdetto alla pubblica fruizione;

10.1 (II) durante la stagione balneare, oltre alla segnaletica permanente di sicurezza di cui al precedente comma, deve essere posizionato anche un "corridoio di lancio/atterraggio", realizzato secondo le prescrizioni del precedente articolo 9, profondo sino alla distanza di mt. 300 dalla battigia, al fine di impedire che le unità che alano/varano nell'area in questione mettano a repentaglio la sicurezza dei bagnanti;

10.1 (III) gli specchi acqueei destinati dai Comuni costieri all'alaggio e varo di piccole unità da pesca e da diporto, così come i corridoi di lancio ad essi asserviti, non devono essere in alcun modo impegnati da surfisti e/o da kitesurfisti e/o da unità diverse da quelle specificamente autorizzate a fruirne;

10.1 (IV) nei provvedimenti amministrativi comunali di disciplina della fruizione delle aree demaniali destinate all'alaggio/varo e rimessaggio, con i quali i Comuni andranno a stabilire, per i profili di competenza, le regole di fruizione delle predette (numero massimo dei soggetti autorizzati e delle unità a cui viene rilasciato l'atto di legittimazione in ragione delle dimensioni dell'area stessa, regole di sicurezza, pulizia e decoro, etc.), dovrà essere necessariamente previsto l'obbligo di mantenere libera e fruibile la fascia dei 5 metri dalla battigia in assenza di operazioni di alaggio e varo in atto.

10.2 Le prescrizioni di sicurezza balneare di cui al comma 10.1 devono essere comunque ottemperate dai soggetti che a qualsiasi titolo fruiscono delle predette aree di alaggio/varo, ferme restando le sanzioni di natura penale, amministrativa e/o civile in cui incorrano coloro i quali ne fruiscono senza titolo ovvero in violazione degli atti amministrativi all'uopo adottati dai Comuni rivieraschi.

1530 "NUMERO BLU" PER L'EMERGENZA IN MARE
112 NUMERO UNICO PER LE EMERGENZE

Articolo 11

DISPOSIZIONI SPECIALI

11.1 Il limite delle acque destinate alla balneazione negli specchi acquei antistanti il litorale compreso fra gli stabilimenti balneari "SABBIA D'ORO" e "CANARIE", in zona Pescara Sud, è ridotto a mt. 200 in ragione della vicinanza con le rotte di atterraggio/partenza dal porto turistico "Marina di Pescara".

Articolo 12

DISPOSIZIONI DI RINVIO

Per tutto quanto concerne le attività ludico - diportistiche e ricreative che si svolgono in mare durante la stagione balneare (*windsurf, kitesurf, tavole sospinte dal moto ondoso, tavole autopropulse e non, sci nautico e paracadutismo ascensionale, traino di piccoli gommati, acquascooter e mezzi simili, e-bike acquatica, flyboard, jetlev flyer, propulsori acquatici subacquei, snorkeling, ray-board, seafly, sub wing, surfboard etc.*), si rinvia allo specifico regolamento.

Articolo 13

DISPOSIZIONI FINALI

13.1 La presente ordinanza, che sostituisce ed abroga la precedente ordinanza di sicurezza balneare n. 40/2023 del 18 maggio 2023, entra in vigore a partire dalla sua pubblicazione sul sito istituzionale della Capitaneria di porto di Pescara e deve essere esposta, a cura dei concessionari di stabilimenti balneari e dei Comuni, in luoghi ben visibili agli utenti, per tutta la durata della stagione balneare.

13.2 I divieti di navigazione imposti con la presente ordinanza non si applicano alle unità navali della Guardia Costiera e degli altri Corpi di polizia/pubblico soccorso che, in ragione dei propri compiti d'istituto, abbiano necessità, non procrastinabile, di navigare nelle zone di mare interdette dal precedente articolo 4, adottando comunque le opportune cautele per la sicurezza dei bagnanti.

13.3 Quale strumento di ausilio ai concessionari/gestori di strutture balneari ed ai Comuni, è predisposta l'allegata *check-list* di autoverifica e controllo (allegato 2) che non è, in ogni caso, da considerarsi esaustiva rispetto all'assolvimento degli obblighi nascenti dal novero di disposizioni vigenti in materia, rappresentando, unicamente, un ausilio per l'autoverifica circa l'ottemperanza, da parte dei responsabili di ciascuna struttura balneare/spiaggia libera, alle principali previsioni in materia di "sicurezza balneare" previste dalla presente ordinanza, e, in parte, dall'ordinanza balneare della Regione Abruzzo. La *check list*, debitamente

1530 "NUMERO BLU" PER L'EMERGENZA IN MARE
112 NUMERO UNICO PER LE EMERGENZE

precompilata, dovrà essere conservata presso la struttura balneare ed esibita agli accertatori in occasione dei controlli.

13.4 Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dalle presenti norme si rinvia alle vigenti disposizioni adottate dalle amministrazioni statali e/o locali competenti ed alle altre ordinanze di disciplina della sicurezza della navigazione e salvaguardia della vita umana in mare emanate da questa Capitaneria di porto, consultabili sul sito www.guardiacostiera.gov.it/pescara al link "ordinanze".

13.5 I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato ovvero diverso e/o più grave reato, e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, saranno puniti ai sensi:

- degli artt. 1161, 1164, 1174, 1231 del codice della navigazione;
- degli artt. 53 e seguenti del d. lgs. 18.07.2005, n. 171 e s.m.i. (c.d. "codice della nautica da diporto");
- degli artt. 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 del d. lgs. 09.01.2012, n. 4 e s.m.i. recante norme in materia di pesca marittima;
- degli artt. 650, 673 del codice penale.

13.6 È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicazione verrà assicurata mediante affissione all'albo della Capitaneria di porto di Pescara e della Delegazione di spiaggia di Montesilvano, agli albi dei Comuni rivieraschi di Pescara, Montesilvano e Città Sant'Angelo, nonché con la pubblicazione sul sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/pescara e previa diffusione alle locali associazioni di categoria e organi di stampa.

Pescara, lì 29 marzo 2024

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Fabrizio GIOVANNONE